

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

CODICE ETICO

Copia N° _____

Consegnata a: _____

In data : _____

Edizione	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione
01-2016	20/12/2016	Codice Etico (I Bozza)	G.Tapetto	

INDICE

SIGLE ED ACRONIMI

PARTE GENERALE

Finalità

Ambito di applicazione e portatori di interesse

PRINCIPI GENERALI

Principi Generali di comportamento

Principio di legalità

Organizzazione

Corretta Amministrazione

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutela della concorrenza

Rapporti con i fornitori

Rapporti con i Clienti

Rapporti con Istituzioni e pubblici funzionari

Diritti umani e del lavoro

Sicurezza ed Ambiente (sostenibilità)

Contrasto del terrorismo e della criminalità

Rapporti interni

PARTE SPECIALE

Divieto di condotte criminose che possono coinvolgere la cooperativa in un procedimento penale

Divieto di commissione di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione e contro il patrimonio della pubblica amministrazione

Divieto di commissione di reati informatici e di trattamento illecito dei dati *Divieto di commissione di reati in violazione della libera concorrenza di mercato*

Divieto di commissione di reati societari

Divieto di commissione di reati contro la personalità individuale

Divieto di commissione di reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Divieto di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita

Divieto di commissione di reati in violazione del diritto d'autore

Divieto di commissione di reati ambientali

Violazioni del Codice Etico

SIGLE ED ACRONIMI

Cooperativa	Cooperativa Sociale BLU
CdA	Consiglio di Amministrazione
Cass.Civ.	Cassazione Civile
Cass.Pen.	Cassazione Penale
c.c.	Codice Civile
Codice	Codice Etico
c.p.	Codice Penale
c.p.p.	Codice di procedura penale
D.lgs. 231	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 nr. 231 e successive modifiche intervenute
Decreto Sicurezza	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche intervenute
D.L.	Decreto Legge
D.lgs.	Decreto legislativo
MOG	Modello Operativo di Gestione (ex art. 6 c.1-a del D.lgs. 231/2001)
OdV	Organismo di Vigilanza (ex art. 6 c.1-b del D.lgs. 231/2001)
P.A.	Pubblica Amministrazione
Portatori di interessi	Soggetti (amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, sindaci, finanziatori, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, partner, ecc.) che intrattengono con la Cooperativa relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nella sua attività in modo coerente con il proprio scopo o missione aziendale.
RSPP	Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
RSQ	Responsabile Sistema Qualità
RSA	Responsabile Servizi di Assistenza Socio Sanitaria
RTA	Responsabile Tecnico Acquisti e Pulizie

PARTE GENERALE

1.1 Finalità

Il presente Codice Etico di Comportamento (in seguito “Codice”) è una dichiarazione pubblica della **Cooperativa Sociale BLU Società Cooperativa** (in seguito “Cooperativa”), in cui sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Con il presente Codice, la Cooperativa formalizza gli impegni, i principali comportamenti e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività assunte dai soggetti che operano all’interno, all’esterno e per conto della Cooperativa.

Nella elaborazione del presente Codice, la Cooperativa ha fatto proprio riferimento nei valori guida della cooperazione stabiliti dal Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, svoltasi a Manchester nel 1995, dando particolare rilievo ad alcuni di questi ritenuti fondamentali:

- Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori, delle generazioni future, della comunità sociale. Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi e riconoscimenti in proporzione al concorso individuale d'ognuno.
- La principale risorsa della Cooperazione è rappresentata dagli individui che ne fanno parte; la Cooperativa deve valorizzarne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
- Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone; al cooperatore si richiede franchezza, spirito di giustizia e senso di responsabilità, qualunque sia il ruolo o la sua posizione.
- Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei valori che svolgono, la trasparenza, l'onestà e la correttezza dei comportamenti.
- La cooperativa considera il pluralismo sempre un bene. Nei rapporti che intrattiene con le altre forze economiche, politiche e sociali essa rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce secondo la propria originalità, autonomia, capacità di proposta;
- L’opera cooperativa si manifesta con la qualità dei lavori che si svolgono, la trasparenza, l’onestà e la correttezza dei comportamenti.
- La Cooperativa interpreta il mercato come luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e dell’ambiente, di sviluppo dell'economia sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma secondo i principi di giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività.
- La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e creandone di nuove; organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della collettività. Con questi significati essa intende la promozione cooperativa.

- La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni di libertà.
- La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia. Le imprese cooperative realizzano compiutamente le proprie finalità associandosi nel movimento cooperativo, che promuove le relazioni tra loro, che ne valorizza i patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di controllo.

Il presente Codice non si sostituisce né si sovrappone alle leggi e alle altre fonti normative esterne ed interne; rappresenta, invece, un documento che integra e rafforza i principi contenuti in tali fonti con specifico riferimento al profilo etico dei comportamenti aziendali.

L'insieme delle misure e delle procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il rischio di commissione di reati all'interno dell'organizzazione aziendale cooperativa, sono previste e descritte nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (in seguito "MOG"), ai sensi del D.lgs. 231.

Il presente Codice ha lo scopo di configurare l'indirizzo etico dell'agire della Cooperativa e dei suoi esponenti; le sue disposizioni sono vincolanti, senza alcuna eccezione, per i comportamenti di tutti coloro che partecipano all'organizzazione della Cooperativa e, quindi:

- degli amministratori,
- dei dirigenti,
- dei soci lavoratori
- dei dipendenti,
- dei collaboratori,
- delle controparti contrattuali,

e di chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con la Cooperativa (di seguito collettivamente individuati come "portatori d'interesse"). Il Codice, pur considerando le differenze sotto il profilo normativo, economico, sociale e culturale, si applica anche alle eventuali attività svolte dalla Cooperativa all'estero.

Del Codice viene data ampia diffusione interna mediante affissione in luogo accessibile a tutti, è messo a disposizione di qualunque interlocutore della Cooperativa e pubblicato nel sito web della Cooperativa.

1.2 Ambito di applicazione e portatori di interesse

Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta della Cooperativa alla fiducia e cooperazione nei confronti dei portatori d'interesse, cioè di quelle categorie di individui, gruppi e istituzioni il cui apporto risulti necessario per la realizzazione della missione aziendale e/o i cui interessi siano influenzati direttamente o indirettamente dalle attività della Cooperativa.

Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione:

- ai membri del CdA,
- ai membri dell'OdV;
- ai Dirigenti;
- ai soci lavoratori
- ai dipendenti e collaboratori;
- a ogni altro soggetto - privato o pubblico, persona fisica o giuridica - che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od opera nell'interesse della Cooperativa.

Amministratori e posizioni apicali della Cooperativa, ciascuno nelle proprie competenze, devono agire nella conscia condivisione dei valori della cooperazione sociale, adempiendo al dovere imposto dal loro ufficio, mantenendo scrupolosa riservatezza, interna ed esterna, su informazioni aziendali strategiche o tattiche, atti o azioni assunte.

In particolare Amministratori e posizioni apicali si adopereranno per la riservatezza della documentazione aziendale di cui siano, per qualsiasi ragione, venuti a conoscenza o in possesso, mantenendo altresì il riserbo anche sugli atti rispetto ai quali siano eventualmente dissenzienti.

Costituisce espresso comportamento contrario ai valori e alle specifiche norme del Codice, quindi sanzionabile, la diffusione non preventivamente autorizzata di opinioni e documenti all'interno o all'esterno della Cooperativa.

Ai medesimi principi e comportamenti sono tenuti i membri dell'OdV, in termini deontologici, pur nell'esercizio autonomo ed indipendente delle funzioni di controllo.

I dipendenti della Cooperativa, oltre che adempiere ai doveri generali di lealtà, di correttezza, di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede, devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Cooperativa, rispettare le regole aziendali e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui alle norme vigenti.

I portatori di interesse, nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

La Cooperativa mantiene un rapporto di fiducia e di lealtà con ciascuno dei portatori di interesse. Tutte le azioni, le negoziazioni, le operazioni e, in genere, tutti i comportamenti posti in essere dai

portatori di interesse nello svolgimento delle attività di competenza o attinenza lavorativa, devono essere improntati ai principi e ai valori richiamati dal presente Codice.

I portatori di interesse sono tenuti ad assumere un atteggiamento aperto e collaborativo alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure interne. Ciascun portatore di interesse - sia esso interno che esterno e indipendentemente dal tipo di rapporto con la Cooperativa - è tenuto a fornire apporti professionali in linea con le mansioni e le relative responsabilità assegnate e ad agire tenendo presente la tutela del prestigio della Cooperativa. Ai portatori di interesse viene espressamente richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della loro funzione.

I portatori di interesse esterni vengono sistematicamente messi a conoscenza con l'inserimento, nel documento attestante la collaborazione con la Cooperativa, di specifica clausola di presa visione ed accettazione.

I portatori di interesse devono assumere, anche nei comportamenti privati, condotte che in nessun modo possano nuocere alla Cooperativa, anche in termini di immagine.

In particolare, essi hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali norme ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
- riferire tempestivamente all'OdV qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili o anche eventuali violazioni delle norme del Codice;
- riferire tempestivamente all'OdV qualsiasi richiesta di violazione delle norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare con l'OdV a verificare le possibili violazioni.

Qualora un portatore di interesse venga a conoscenza di situazioni illegali o contrarie ai principi espressi dal presente Codice che, direttamente o indirettamente, vadano a vantaggio della Cooperativa o siano commesse nell'interesse della stessa, deve informare direttamente l'OdV.

La Cooperativa assoggetterà a sanzione la mancata osservanza del dovere di informazione.

I rapporti tra i portatori d'interesse, interni ed esterni a tutti i livelli, devono essere improntati alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà e al reciproco rispetto, pertanto, è sanzionabile l'abuso del dovere di informazione a scopo di ritorsione o meramente emulativo.

Ogni funzione aziendale ha l'obbligo di:

- orientare il proprio comportamento alle finalità sociali della Cooperativa;

- adottare un proprio comportamento esemplare;
- promuovere l'osservanza del Codice da parte di chiunque;
- divulgare il rispetto delle norme del Codice quale parte integrante ed essenziale della qualità della prestazione;
- adottare tempestivamente le opportune misure correttive quando richiesto dalla situazione;
- vigilare e adoperarsi per evitare, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni.

La Cooperativa assicura:

- la diffusione del Codice presso i portatori di interesse e presso coloro che entrano in rapporti con essa;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice, utilizzando la migliore comunicazione disponibile verso ogni portatore di interesse, richiedendo o organizzando specifiche sessioni formative, se necessario;
- l'esecuzione di sistematici interventi a verifica della potenziale o effettiva inosservanza del Codice a cura dell'OdV. Se, durante gli interventi di *audit*, emergesse una presunta violazione si procederà a una tempestiva valutazione dei fatti e, in caso di accertata violazione, l'adozione della misura sanzionatoria;
- che i portatori di interesse che hanno segnalato o fatto emergere violazioni del Codice o delle norme in esso richiamate, siano esenti da conseguenze di qualsiasi genere o coperti.

È compito dell'OdV vigilare sulle condotte previste e prescritte e sugli atti emessi dai portatori di interesse in conformità al Decreto e alla piena esecuzione delle disposizioni di legge, nonché di quelle regolamentari e societarie emesse in materia.

2.0 PRINCIPI GENERALI

2.1 Principi Generali di comportamento

La Cooperativa si ispira ai principi di legalità, democraticità, onestà, lealtà e correttezza.

La Cooperativa promuove l'informazione e lo sviluppo di forme di partecipazione democratica alla vita dei propri organismi e favorisce il massimo controllo degli enti associati sul proprio operato. La Cooperativa promuove l'educazione alla legalità. Le persone della Cooperativa si impegnano ad agire onestamente nei rapporti con le persone, verso le Istituzioni e l'intero sistema economico.

2.2 Principio di legalità

La Cooperativa ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa si trova a operare. Tutte le attività devono pertanto essere improntate e svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

2.3 Organizzazione

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

2.4 Correttezza dell'Amministrazione

La Cooperativa persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

2.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Gli organi della Cooperativa e i loro membri, i soci, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Cooperativa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

2.6 Tutela della concorrenza

La Cooperativa compete lealmente sul mercato rispettando le regole della concorrenza.

Gli organi della Cooperativa e i loro membri, i soci, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Cooperativa nei rapporti con le società private italiane o dell'Unione Europea, si impegnano al rispetto degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà.

2.7 Rapporti con i fornitori

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su :

1. una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio;
2. garanzie di assistenza e tempestività;
3. un atteggiamento socialmente responsabile.

2.8 Rapporti con i Clienti

Nei rapporti con la propria Clientela, le persone beneficiarie dei servizi sono al primo posto nelle scelte della cooperativa. Al fine di assicurare rapporti improntati alla fiducia, alla lealtà, alla correttezza e al rispetto della dignità umana, è necessario che:

- gli utenti siano adeguatamente informati sui servizi offerti in loro favore;
- agli utenti non siano consigliate e/o proposte azioni o comportamenti contrari alle leggi;

2.9 Rapporti con Istituzioni e pubblici funzionari

I rapporti della Cooperativa nei confronti delle Istituzioni pubbliche, nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l'incarico, o se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà. La Cooperativa qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del codice etico.

2.10 Diritti umani e del lavoro

La Cooperativa condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare. La Cooperativa si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

2.11 Sicurezza ed Ambiente (sostenibilità)

La Cooperativa si impegna al soddisfacimento delle legittime aspettative di tutti i suoi portatori d'interesse con i quali intende promuovere un dialogo finalizzato alla miglior comprensione delle loro esigenze. La Cooperativa si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

2.12 Contrasto del terrorismo e della criminalità

La Cooperativa crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La Cooperativa condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo.

2.13 Rapporti interni

L'attività degli Organi Sociali è improntata al pieno rispetto delle regole democratiche sancite dallo Statuto sociale, dal Regolamento interno e dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria.

Ogni persona è rispettata indipendentemente dalla razza, dal suo credo religioso e opinione politica. Al fine di assicurare rapporti improntati alla fiducia, alla lealtà, alla correttezza e al rispetto della dignità umana, è necessario che i tempi e gli spazi del vivere quotidiano della persona e il suo diritto alla riservatezza siano tutelati. È inoltre necessario che i soggetti eletti o nominati a funzioni amministrative siano tenuti:

- a impegnarsi attivamente affinché la cooperativa possa trarre beneficio dalle loro specifiche competenze;
- a denunciare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che li veda coinvolti;
- alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato;
- a far prevalere sempre l'interesse della missione sociale rispetto all'interesse particolare del singolo.

Nelle situazioni di crisi la Cooperativa adotta una strategia improntata alla salvaguardia del lavoro, compatibilmente con gli impegni nei confronti dei clienti.

PARTE SPECIALE

3.0 DIVIETO ASSOLUTO DI CONDOTTE CRIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE LA COOPERATIVA IN UN PROCEDIMENTO PENALE

Il presente Codice di comportamento, oltre a rispondere alla specifica funzione di orientare la condotta negli affari dei portatori d'interesse verso elevati standard deontologici, costituisce un fondamentale componente del MOG adottato dalla Cooperativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs 231.

La Cooperativa ritiene pertanto di dover vietare espressamente quei comportamenti criminosi che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della stessa Azienda ai sensi del D.lgs 231. Nei paragrafi successivi vengono riprese per esteso le fattispecie di reati che potrebbero ipotizzarsi in relazione all'attività della Cooperativa secondo la Matrice di Valutazione dei Rischi di reato.

3.1 Divieto di commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

Gli artt. 24 e 25 del D.lgs 231 richiamano i seguenti reati:

Art. 316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato.
Art. 316-ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Art. 640, c. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della UE
Art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Art. 640-ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
Art. 317 c.p. (art.1_77 L_190/12)	Concussione-induzione
Art. 318 c.p. (art.1_75 L_190/12)	Concussione-costrizione
Art. 318 c.p. (art.1_75 L_190/12)	Corruzione per atti d'ufficio
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
Art. 319-ter e quater c.p.	Corruzione in atti giudiziari
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione

Pertanto il portatore d'interesse:

- Non deve destinare a finalità differenti da quelle previste contributi erogati per la promozione di iniziative e commerciali per il territorio di riferimento;
- Non deve produrre false dichiarazioni per la partecipazione della Cooperativa a bandi di finanziamento pubblico;

- Non deve attuare truffe per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- Non deve conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- Non deve indurre alcuno in errore, con artifici o raggiri, procurando un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- Non deve dare denaro o altra utilità a Pubblico Ufficiale per ottenere vantaggi nelle erogazioni pubbliche;
- Non deve intervenire su alcun sistema informativo della P.A. per alterare o cancellare delle informazioni per procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto con danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

3.2 Divieto di commissione di reati informatici e di trattamento illecito dei dati

L'art. 24-bis del D.Lgs. 231 richiama i seguenti reati:

- | | |
|-------------------------|---|
| Art. 491-bis c.p. | Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria |
| Art. 615-quater c.p. | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici |
| Art. 615-quinquies c.p. | Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico |
| Art. 617-quater c.p. | Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche |
| Art. 617-quinquies c.p. | Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche |
| Art. 635-bis c.p. | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici |
| Art. 635-ter c.p. | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità |
| Art. 635-quater c.p. | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici |
| Art. 635-quinquies c.p. | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità |
| Art. 640-quinquies c.p. | Frode informatica nel certificatore di firma elettronica |
| Art. 615-ter c.p. | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico |

Il Portatore d'interesse non deve porre in essere comportamenti né abusare di strumenti e/o apparecchiature informatiche tali da produrre uno qualsiasi dei reati descritti.

3.3 Divieto di commissione di reati in violazione della libera concorrenza di mercato

L'art. 25-bis del D.lgs. 231 richiama i seguenti reati:

- Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 517 c.p. Vendita di prodotti con segni mendaci
- Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Il Portatore d'interesse deve evitare qualsiasi situazione che possa configurare i reati sopra elencati con particolare riferimento alle attività di somministrazione di cibi e bevande nonché delle attività di sartoria.

3.4 Divieto di commissione di reati societari

L'art. 25-ter del D.lgs 231 richiama i seguenti reati:

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali
- Art. 2622 c.c. False comunicazione sociali in danno dei soci e dei creditori
- Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo
- Art. da 2626 a 2629 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- Art. 2638, c. 1 e 2, c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2623 c.c. Falso in prospetto
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il portatore d'interesse, qualora sia qualificato come richiesto dalla legge:

- Non deve, con l'intenzione di ingannare i soci, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale, o finanziaria della Cooperativa, in modo idoneo ad indurre in errore i portatori d'interesse ed il pubblico su tale situazione nonché cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;

- Non deve, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alle società di revisione;
- Non deve ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionando danno ai creditori;
- Non deve, in concorso con i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa sottoposta a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- Non deve, occultando documenti o con altri idonei artifici impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alla società di revisione;
- Non deve, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità preposte a vigilanza, verifiche e controlli, consapevolmente ostacolarne le funzioni.

3.5 Divieto di commissione di reati contro la personalità individuale

L'art. 25-quinquies del D.lgs 231 richiama i seguenti reati:

Art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù
Art. 600 bis c.p.	Prostituzione minorile
Art. 600 ter c.p.	Pornografia minorile
Art. 600 quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico
Art. 600 quinquies c.p.	Turismo finalizzato alla prostituzione
Art. 601 c.p.	Tratta di persone
Art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi

È fatto divieto a qualunque portatore d'interesse di ideare, organizzare o commettere alcuno dei reati descritti

3.6 Divieto di commissione di reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-septies del D.lgs. 231 richiama i seguenti reati:

Art. 589 c.p. omicidio colposo¹

Art. 590 c.p. lesioni personali colpose²

Nessun portatore d'interesse dovrà omettere l'applicazione, in tutto o in parte, dei criteri, condizioni e misure di sicurezza, previsti dalla legge, a tutela della salute e dell'incolumità sul lavoro.

3.7 Divieto di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita

L'art. 25-octies del D.lgs. 231 richiama i seguenti reati:

Art. 648 c.p. Ricettazione

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Art. 648 ter c.p. Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita

I portatori d'interesse non devono attuare o essere coinvolti in fatti o situazioni che possano generare i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.

3.8 Divieto di commissione di reati in violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies del D.lgs. 231 richiama i seguenti reati:

Art. 171, L. 633/1941 - comma 1 – Lett. a/bs Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o parte di essa.

¹ Art. 589 c.p. - Omicidio colposo – Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici

² Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 171, L. 633/1941 - comma 3

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altri non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione

I portatori d'interesse non devono, collegandosi via internet a siti pubblici o privati, scaricare ed utilizzare, in nome proprio o della Cooperativa, alcuna opera d'ingegno quali: immagini, filmati, scritti, registrazioni acustiche nonché documenti di vario genere.

3.9 Divieto di commissione di reati ambientali

Ex D.lgs. 3 aprile 2006 nr. 152:

- Art. 137 Sanzioni penali sulla parte III (scarichi di reflui non autorizzati)
- Art. 256 Attività di gestione non autorizzata
- Art. 257 Bonifica dei siti
- Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 Sanzioni sulla parte V del D.lgs. 152/2006 (emissioni in atmosfera superiori ai limiti tabellari)

Nessun portatore d'interesse dovrà omettere l'applicazione dei precetti di tutela ambientale previsti dalla Legge e dovrà vigilare sull'adeguamento comportamentale dei singoli individui nell'esercizio delle attività prestate.

Violazioni del Codice Etico

Le violazioni poste in essere da amministratori, soci, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Cooperativa sono soggette al sistema disciplinare previsto dal Modello di prevenzione reati approvato dal Consiglio di Amministrazione